

STATUTO

Pro Loco Mormanno - APS

ART. 1

Denominazione, sede e durata

1.1 Ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni (di seguito "Codice del Terzo Settore") è costituita un'associazione non riconosciuta, con finalità di promozione sociale, avente la denominazione di "Pro Loco di Mormanno APS" (di seguito anche solo "Associazione" o "Pro Loco").

1.2 L'associazione costituita il 05 del mese di Giugno dell'anno 1995 con atto notarile in Notaio Dott. Leucio Gissona, Repertorio n. 58210, Raccolta n. 33519, ha sede legale nel Comune di Mormanno, Via De Callis, n.2, Codice Fiscale 94041340780 ed ha durata illimitata.

1.3 Il trasferimento dell'indirizzo della sede nel medesimo Comune può essere stabilito con delibera del Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria, salvo l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

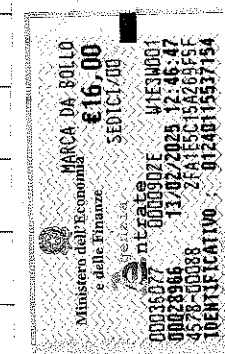
1.4 La Pro Loco aderisce all'Unione Nazionale delle Pro Loco d'Italia APS (di seguito UNPLI APS), per il tramite del Comitato Regionale di competenza, di cui rispetta gli Statuti nella loro interezza, riconoscendone la natura vincolante.



0 1 24 011553 713 2



0 1 24 011553 714 3



0 1 24 011553 715 4

	ART. 2		paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive
	Scopo, finalità e attività		modificazioni (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera f) del Codice del
	2.1 La Pro Loco opera attivamente a favore dello sviluppo sociale e		Terzo Settore);
	turistico del Comune di Mormanno e svolge la propria attività ai fini della		d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di
	promozione turistica e della valorizzazione delle realtà e delle potenzialità		interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione
	naturalistiche, culturali, storiche e sociali del territorio.		della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse
	2.2 L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche,		generale (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera i) del Codice del Terzo
	solidaristiche e di utilità sociale, secondo principi di democraticità ed		Settore);
	uguaglianza mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale, in favore		e) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale,
	dei propri associati, di loro familiari o di terzi, di una o più delle seguenti		culturale o religioso (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera k) del Codice
	attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di		del Terzo Settore);
	volontariato dei propri associati:		f) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, (ai sensi
	a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge		dell'art. 5, comma 1, lett. t) del Codice del Terzo Settore);
	28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali		g) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o
	di interesse sociale con finalità educativa (ai sensi dell'articolo 5, comma 1		prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o
	lettera d) del Codice del Terzo Settore);		erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di
	b) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento		attività di interesse generale (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera u) del
	delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle		Codice del Terzo Settore);
	risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di		h) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della
	raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela		nonviolenza e della difesa non armata (ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. v)
	degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto		del Codice del Terzo Settore);
	1991, n. 281 (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera e) del Codice del Terzo		i) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla
	Settore);		criminalità organizzata. (ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. z) del Codice del
	c) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del		Terzo Settore).
	2		3

2.3 In particolare, per la realizzazione delle citate attività di interesse generale, la Pro Loco si propone di:		funzionalità;	
a) svolgere fattiva opera per organizzare turisticamente la località in cui opera, proponendo alle Amministrazioni competenti il miglioramento estetico della zona e tutte quelle iniziative atte a tutelare e valorizzare le bellezze e risorse naturali, le produzioni tipiche locali, nonché il patrimonio culturale, storico – monumentale, artistico ed ambientale, attivando ogni possibile forma di collaborazione con enti pubblici e privati;		f) collaborare con gli Organi competenti nella vigilanza sulla conduzione dei servizi pubblici e privati di interesse turistico, verificando soprattutto il rispetto delle tariffe e proponendo, se del caso, le opportune modificazioni;	
b) promuovere e organizzare, anche in collaborazione con gli Enti Pubblici e/o privati, iniziative (convegni, escursioni, spettacoli pubblici, mostre, festeggiamenti, manifestazioni e rievocazioni storiche e/o folcloristiche, carnevali, corsi mascherati, serate danzanti, concerti, spettacoli, camminate, escursioni, gite, manifestazioni sportive, mercatini, sagre, fiere e/o manifestazioni di altro genere, nonché iniziative di solidarietà sociale, recupero ambientale, restauro e gestione di monumenti etc.) che servano ad attirare e rendere più gradito il soggiorno dei turisti e la qualità della vita dei residenti e a favorire l'aggregazione sociale e il turismo sostenibile;		g) curare l'informazione e l'accoglienza dei turisti, anche tramite la gestione degli Uffici d'informazione previsti dalle leggi vigenti in materia	
c) sviluppare l'ospitalità, l'educazione turistica e ambientale e la conoscenza globale del territorio, e più in generale sensibilizzare la popolazione residente nei confronti del fenomeno turistico;		h) promuovere e *sviluppare la solidarietà e il volontariato nonché l'aggregazione sociale attraverso attività nel settore sociale e del volontariato a favore della popolazione del territorio (proposte turistiche specifiche per la terza età, progettazione e realizzazione di spazi sociali destinati all'educazione, alla formazione e allo svago dei minori, iniziative di coinvolgimento delle varie componenti della comunità locale finalizzate anche all'eliminazione di eventuali sacche di emarginazione, organizzazione di itinerari turistico-didattici per gruppi scolastici, scambi da e per l'estero per favorire la conoscenza del territorio, la cultura del medesimo anche ricollegando i valori del nostro territorio e della nostra cultura con quelli degli emigrati residenti all'estero), riattivare un collegamento anche con le persone che sono emigrate.	
d) stimolare il miglioramento delle infrastrutture e della ricettività alberghiera ed extra alberghiera;		i) realizzare o partecipare a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi e alle tradizioni della comunità locale, anche attraverso la valorizzazione dei beni immateriali.	
e) preoccuparsi del regolare svolgimento dei servizi locali di valenza turistica svolgendo tutte quelle azioni atte a garantirne la più larga		j) attivare la progettazione di iniziative e servizi, in linea con le disposizioni e i bandi delle politiche regionali, nazionali e comunitarie;	
		2.4 Ai fini organizzativi, l'Associazione potrà acquisire a titolo di	
	4		5

			ART. 3	
			Ammissione e numero degli associati	
	proprietà, locazione o comodato gratuito strutture e attrezzature idonee all'oggetto della propria attività.		3.1 I soci dell'Associazione si distinguono in Soci Ordinari, Soci Sostenitori, Soci Benemeriti.	
	2.5 La Pro Loco, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del Codice del Terzo Settore. La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea dei Soci. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Codice del Terzo Settore;		3.2 Sono Soci Ordinari coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.	
	2.6 L'Associazione può svolgere attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei propri associati, nel rispetto della disciplina di cui al decreto 4 aprile 2001, n. 235 e successive modifiche e integrazioni.		3.3 Sono Soci Sostenitori coloro che erogano in via ordinaria contribuzioni volontarie aggiuntive rispetto alla quota associativa annuale.	
	2.7 L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.		3.4 Sono Soci Benemeriti coloro che vengono denominati tali dal Consiglio Direttivo per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione.	
			3.5 I Soci Benemeriti possono essere esentati dal pagamento della quota annuale.	
			3.6 Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.	
			3.7 Possono aderire all'associazione le persone fisiche che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività di interesse generale dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.	
			3.8 Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:	
			a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica, ove	
		6		7



in possesso;	3.15 La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.
b) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;	ART. 4 Diritti ed obblighi degli associati
3.9 Nel caso di minore, la domanda è sottoscritta dall'esercente la responsabilità genitoriale sul medesimo.	4.1 Gli associati hanno il diritto di:
3.10 Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.	- eleggere gli organi associativi ed essere eletti negli stessi;
3.11 La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.	- votare in Assemblea, se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
3.12 Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.	- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
3.13 Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea o, laddove previsto, il Collegio dei Probiviri. In caso di rigetto della domanda, l'Assemblea o il Collegio dei Probiviri, ove istituito delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.	- frequentare i locali dell'associazione;
3.14 Lo status di associato è a tempo indeterminato. L'ammissione ad associato può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.	- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
	- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
	- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute nell'ambito dell'attività associativa e documentate;
	- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee.
	- consultare i libri sociali e prendere visione dei bilanci;
	- ricevere le pubblicazioni della Pro Loco.
	4.2 Per i soci minori di età il diritto di voto è esercitato, sino al raggiungimento della maggiore età, dall'esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi.
	4.3 I soci minori non possono ricoprire cariche sociali.
	4.4 Gli associati hanno l'obbligo di:
	- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
8	9

- tenere, nei rapporti con gli altri associati e con i terzi, un comportamento improntato a spirito di solidarietà, correttezza, buona fede e rigore morale;	5.4 L'esercizio dei diritti di socio è sospeso nel caso di mancato versamento della quota associativa annuale, anche parziale, nei termini e nelle modalità deliberate dal Consiglio Direttivo
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.	5.5 L'associato può sempre recedere dall'associazione.
ART. 5	5.6 Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale provvederà alla annotazione del recesso nel Libro dei soci.
Perdita della qualifica di associato	5.7 I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.
5.1 La qualifica di associato si perde per recesso o esclusione.	5.8 Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.
5.2 L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, nonché dello Statuto e dei Regolamenti interni dell'UNPLI - APS, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione su proposta del Consiglio Direttivo mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La proposta di deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata preventivamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni all'Assemblea, che dovrà esprimersi entro 60 giorni o comunque nella prima seduta utile. Nelle ipotesi infra indicate l'associato escluso non potrà ripresentare domanda di ammissione.	ART. 6 Organi
5.3 L'associato moroso nel pagamento della quota associativa per più di due anni può essere escluso dall'associazione con delibera del Consiglio Direttivo, previa contestazione e salvo che regolarizzi i versamenti delle quote pregresse entro 30 giorni dalla contestazione di morosità.	6.1 Sono organi della Pro Loco: - l'Assemblea; - il Consiglio Direttivo; - il Presidente e il Vice Presidente; - l'Organo di Controllo, ove istituito; - il Revisore legale dei conti, ove ritenuto opportuno o quando obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti; - il Collegio dei Probiviri, ove istituito; - il Presidente Onorario, ove istituito.
	ART. 7 Assemblea
	7.1 L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è costituita da



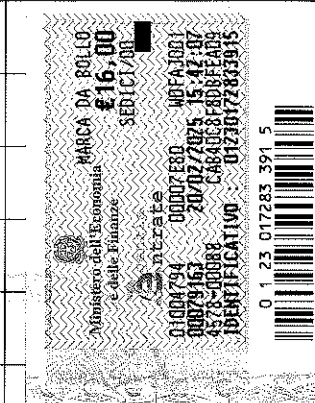
tutti gli associati. Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati, e siano in regola con il versamento della quota sociale dell'anno in cui si svolge l'Assemblea.	7.7 L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
7.2 Ciascun associato ha un voto.	7.8 L'Assemblea ha le seguenti competenze:
7.3 Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato avente diritto di voto mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Nell'Assemblea è ammessa una sola delega per ogni associato presente avente diritto al voto. Si applica, in quanto compatibile l'art. 2372, comma 4 e 5, del Codice civile.	- elegge e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo, del Collegio dei Probiviri e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, ove previsto e laddove obbligatori ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;
7.4 L'Assemblea è convocata con delibera del Consiglio Direttivo e comunicata agli associati mediante avviso scritto, anche in forma elettronica, almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci. La convocazione è comunicata contestualmente e nel termine di 10 giorni prima della data di svolgimento agli Organi delle Articolazioni Periferiche territorialmente competenti per permettere l'invio di un proprio rappresentante.	- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale ove previsto;
7.5 L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona eletta a Presidente dai convenuti all'assemblea stessa.	- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
7.6 L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.	- delibera sugli eventuali contributi straordinari;
	- delibera sulla esclusione degli associati;
	- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
	- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
	- delibera sui ricorsi in caso di reiezione della domanda di ammissione di nuovi associati;
	- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
	- delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 2.5 del presente Statuto;
	- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge alla sua competenza.
	7.9 L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la
12	13

presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto presenti, in	sottoscrizione del verbale sul relativo libro.
proprio o per delega e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli	ART. 8
associati presenti aventi diritto di voto, in proprio o per delega.	Il Consiglio Direttivo
7.10 L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di	8.1 Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi
approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli	generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può
amministratori non hanno voto.	essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
7.11 Delle riunioni assembleari e relative deliberazioni dovrà essere redatto	8.2 Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto
apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, consultabile da tutti i	non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di
Soci presso la sede sociale; eventuali copie saranno a debito del socio	altri organi associativi.
richiedente.	8.3 Il Consiglio direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione
7.12 L'Assemblea per le modifiche statutarie è valida in prima	operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più
convocazione con la presenza dei due terzi dei soci aventi diritto al voto, in	ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti
seconda convocazione con la presenza della metà più uno dei soci aventi	salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In
diritto al voto e l'Assemblea delibera con il voto favorevole della	particolare, esso svolge le seguenti attività:
maggioranza dei voti validi.	- eleggere e revocare, fra i propri componenti, il Presidente, il Vice
7.13 Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del	Presidente, il Segretario ed il Tesoriere;
patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.	- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
7.14 È ammessa, previa approvazione di apposito regolamento, la	- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee
possibilità che le riunioni dell'Assemblea si tengano per teleconferenza o	approvate dall'Assemblea;
videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere	- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale,
identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo	documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività
reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti,	diverse svolte nei documenti del Bilancio di esercizio;
l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove	- proporre le eventuali attività diverse e attestarne la secondarietà e
pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la	strumentalità, rispetto alle attività di interesse generale;
14	15



- approvare il documento di previsione e programmazione economica dell'esercizio;	2475-ter del Codice civile.
- deliberare sulle domande di nuove adesioni	8.6 Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di 7 membri, che è tale da assicurare una equilibrata rappresentatività degli iscritti.
- sottoporre all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci	8.7 I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
- deliberare sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari	8.8 Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio direttivo.
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;	8.9 Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma almeno quattro volte all'anno, o quando il Presidente lo ritenga opportuno od a seguito di richiesta scritta di almeno due terzi dei componenti il Consiglio Direttivo. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica, con 5 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo. In caso di urgenza è ammessa la convocazione, sino a 24 ore prima della data della riunione.
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati:	
- curare la tenuta dei libri sociali di sua competenza;	
- stabilire i limiti massimi e le condizioni per i rimborsi ai volontari delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;	
- approvare l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'APS;	
- costituire Commissioni o Gruppi di lavoro, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.	
8.4 Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente, dall'Assemblea degli associati.	8.10 I Consiglieri che risultano assenti per tre sedute consecutive senza giustificazione motivata, decadono dalla carica.
8.5 L'Assemblea elegge tra i Soci i componenti del Consiglio Direttivo, ai quali si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo	8.11 In caso di morte, dimissioni, decadenza o esclusione di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio direttivo viene integrato con i primi tra i candidati non eletti, i quali rimangono in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'assemblea provvede alla
16	17

surroga mediante elezione.	pertanto, le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono
8.12 Il Consiglio direttivo decade laddove, per morte, recesso o dimissioni,	iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i
la composizione complessiva del Consiglio stesso sia inferiore alla metà più	terzi ne erano a conoscenza.
uno del totale dei componenti. In quest'ipotesi, l'Assemblea, appositamente	ART. 9
convocata dal Presidente uscente o dal Vice Presidente, provvede tramite	Presidente - Vice Presidente
elezione al rinnovo dell'intero organo entro due mesi.	9.1 Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei rapporti interni
8.13 Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della	ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti
maggioranza dei membri del Consiglio direttivo. Le deliberazioni sono valide	che la impegnano verso l'esterno.
con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il	9.2 Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, tra i suoi componenti, e
voto del Presidente.	può essere riconfermato.
8.14 Delle riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito verbale firmato	9.3 È autorizzato ad eseguire incassi ed accettare donazioni di ogni natura
dal Presidente e dal Segretario ed approvato di volta in volta dal Consiglio	e di qualsiasi tipo da Pubbliche amministrazioni, Enti, Istituzioni e da privati,
stesso, consultabile da tutti i soci presso la sede sociale, previa richiesta	rilasciandone quietanze liberatorie, nonché a stipulare tutti gli atti e contratti
formale al Presidente.	inerenti le attività associative.
8.15 Le riunioni o la partecipazione dei singoli componenti del Consiglio	9.4 Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per
Direttivo possono essere svolte anche mediante sistemi di collegamento	scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per
audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza	gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza degli aventi diritto.
(videoconferenza, teleconferenza), secondo le modalità definite con apposito	9.5 Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di
regolamento. È altresì ammessa la manifestazione del voto a scrutinio segreto,	amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la elezione del nuovo
nelle ipotesi previste dallo Statuto e dai Regolamenti, attraverso l'utilizzo di	Consiglio Direttivo.
apposita piattaforma di votazione on line, purché siano garantiti sistemi di	9.6 Il Presidente presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge
sicurezza e crittografia e la capacità di conservazione dell'anonimato e della	l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a
sicurezza del voto espresso.	quest'ultimo in merito all'attività compiuta.
8.16 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale.	9.7 Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri



componenti e sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta	organi statutari.
questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.	10.5 È possibile affidare i due incarichi ad un unico Consigliere.
9.8 Il Presidente può invitare a partecipare ai lavori dell'Assemblea e del	ART. 11
Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, il Sindaco del Comune o suo	Organo di controllo
Delegato o altre autorità ed esperti.	11.1 Qualora se ne ravvisi la necessità, e nei casi previsti per legge ai sensi
ART. 10	dell'art. 30 Codice del Terzo Settore viene eletto dall'Assemblea un organo di
Segretario e Tesoriere	controllo monocratico. [§]
10.1 Il Segretario e il Tesoriere sono eletti dal Consiglio Direttivo al	11.2 L'organo di controllo dura in carica per quattro esercizi e deve essere
proprio interno.	scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del
10.2 Il Segretario assiste il Consiglio Direttivo, redige i verbali delle	codice civile.
relative riunioni, cura la conservazione della documentazione riguardante la	11.3 L'organo di controllo:
vita della Pro Loco, assicura l'esecuzione delle deliberazioni e provvede al	- vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei
normale funzionamento degli uffici.	principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni
10.3 Il Segretario è responsabile, insieme al Presidente, della tenuta di	del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;
idonea documentazione dalla quale risulta la gestione economica e finanziaria	- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e
della Pro Loco.	contabile e sul suo concreto funzionamento;
10.4 Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e	- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche,
finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei	solidaristiche e di utilità sociale;
libri contabili. Cura la redazione del bilancio di esercizio e del documento di	- attesta che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in
programmazione economica sulla base delle determinazioni assunte dal	conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 3
Consiglio. Al Tesoriere è conferito il potere di operare con banche e uffici	luglio 2017, n. 117. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio
postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare	svolto.
assegni di trattenuta, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque	11.4 L'Organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione
eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli	dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato.
20	21

L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.	tra i soci della Pro Loco, eletti a votazione segreta dall'Assemblea degli associati. Il collegio designa al suo interno il Presidente con votazione segreta.
11.5 L'Organo di controllo é invitato alle riunioni del Consiglio Direttivo e in tal caso può esprimere la sua opinione sugli argomenti all'ordine del giorno, senza diritto di voto.	13.2 I Probiviri hanno il compito di controllare il rispetto delle norme statutarie e di giudicare nel caso di controversia fra gli associati, oltre che intervenire in tutte le ulteriori ipotesi previste dal presente Statuto.
11.6 L'incarico di componente dell'Organo di Controllo è a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente documentate.	13.3 I Probiviri durano in carica 4 anni e non decadono in caso di decadenza del Consiglio Direttivo. I componenti sono rieleggibili fino a due mandati consecutivi.
ART. 12	ART. 14
Revisione legale dei conti	Presidente Onorario
12.1 Ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.	14.1 Il Presidente Onorario può essere eletto dall'Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore della Pro Loco.
12.2 L'incarico della revisione legale dei conti può essere affidato all'Organo di controllo, a condizione che sia revisore legale iscritto nell'apposito registro.	14.2 Al Presidente Onorario possono essere affidati dal Consiglio Direttivo incarichi di rappresentanza e di eventuali contatti con altri Enti.
12.3 Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.	ART. 15
ART. 13	Patrimonio e risorse economiche
Collegio dei Probiviri	15.1 Il patrimonio dell'Associazione costituito da beni mobili ed immobili, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle proprie finalità.
13.1 Il Collegio dei Probiviri, se istituito, è composto di tre membri, scelti	15.2 È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del
22	23

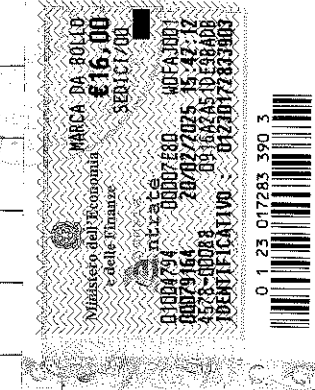
rapporto associativo.	15.5 Gli eventuali utili o avanzi di gestione della Pro Loco devono essere
15.3 Le risorse economiche con le quali la Pro Loco provvede al	reinvestiti a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.
funzionamento ed allo svolgimento della propria attività sono:	ART. 16
a) quote e contributi dei Soci e di privati;	Bilancio di esercizio
b) eredità, donazioni e legati;	16.1 L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con
c) finanziamenti del Fondo sociale europeo e ad altri finanziamenti	decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.
europei per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi	16.2 Esso è predisposto dal Tesoriere, sulla base delle determinazioni del
istituzionali e per il sostegno alle attività della Pro Loco	Consiglio Direttivo e viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla
d) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di	chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio.
istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e	16.3 Il bilancio di esercizio deve essere depositato presso il Registro unico
documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;	nazionale del terzo settore entro i termini e le modalità previsti dalla
e) erogazioni liberali dei Soci e di terzi;	normativa vigente.
f) entrate derivanti raccolta fondi; l'Associazione provvederà a redigere	16.4 Il bilancio di esercizio, redatto in conformità alla normativa vigente,
l'apposito rendiconto previsto dalla normativa vigente.	deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e
g) ogni altra entrata, compatibile con le finalità sociali	finanziario dell'associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla
dell'associazionismo di promozione sociale, che contribuisca al	normativa stessa.
reperimento dei fondi necessari al raggiungimento degli scopi	16.5 Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso, devono
istituzionali, nel rispetto dei limiti e delle condizioni imposte dalla	essere affissi presso la sede sociale.
normativa vigente;	16.6 Ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi dell'art. 14 del
h) attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore (purché lo	decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Associazione redige, deposita
Statuto lo consenta e siano secondarie e strumentali);	presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblica nel proprio sito
15.4 Tutte le entrate ed i proventi dell'attività della Pro Loco sono utilizzati	internet il bilancio sociale. Quest'ultimo è predisposto dal Consiglio Direttivo
e spesi per il raggiungimento delle finalità della stessa e non possono essere	e viene approvato dall'assemblea entro quattro mesi dalla chiusura
divisi e/o distribuiti (neppure in modo indiretto) ai Soci.	dell'esercizio cui si riferisce.
24	25

	ART. 17		del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del decreto legislativo n.
	Libri sociali		117/2017 e successive modificazioni, tramite il proprio legale rappresentante
	17.1 L'Associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dalla		o il legale rappresentante della rete associativa UNPLI – APS cui aderisce,
	normativa vigente:		fornendo le informazioni di cui all'articolo 48 dello stesso decreto nonché del
	- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;		D.M. n. 106/2020 e successive modificazioni e integrazioni. Iscrive inoltre nel
	- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non		Registro Unico tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini
	occasionale;		previsti dalla normativa vigente.
	- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui		18.2 Una volta iscritta, l'Associazione indica obbligatoriamente negli atti,
	devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura		nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi
	del Consiglio Direttivo;		dell'iscrizione.
	- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo,		ART. 19
	tenuto a cura dello stesso organo;		Volontari
	- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo,		19.1 I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il
	tenuto a cura dello stesso organo;		tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune,
	- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi		mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
	associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.		19.2 La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e
	17.2 Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali hanno		gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di
	diritto, previa domanda scritta al Presidente, di esaminare i libri sociali, presso		solidarietà.
	la sede legale dell'ente, entro 60 giorni dalla data della richiesta formulata, nei		19.3 L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo,
	giorni e negli orari stabiliti dal Presidente.		neppure dai beneficiari.
	ART.18		19.4 Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le
	Iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore		spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro
	18.1 Al fine di assumere la qualifica di associazione di promozione sociale,		limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio
	l'Associazione si iscrive nella relativa sezione del Registro Unico Nazionale		Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese
	26		27

rapporto associativo.	15.5 Gli eventuali utili o avanzi di gestione della Pro Loco devono essere
15.3 Le risorse economiche con le quali la Pro Loco provvede al	reinvestiti a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.
funzionamento ed allo svolgimento della propria attività sono:	ART. 16
a) quote e contributi dei Soci e di privati;	Bilancio di esercizio
b) eredità, donazioni e legati;	16.1 L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con
c) finanziamenti del Fondo sociale europeo e ad altri finanziamenti	decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.
europei per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi	16.2 Esso è predisposto dal Tesoriere, sulla base delle determinazioni del
istituzionali e per il sostegno alle attività della Pro Loco	Consiglio Direttivo e viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla
d) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di	chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio.
istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e	16.3 Il bilancio di esercizio deve essere depositato presso il Registro unico
documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;	nazionale del terzo settore entro i termini e le modalità previsti dalla
e) erogazioni liberali dei Soci e di terzi;	normativa vigente.
f) entrate derivanti raccolta fondi; l'Associazione provvederà a redigere	16.4 Il bilancio di esercizio, redatto in conformità alla normativa vigente,
l'apposito rendiconto previsto dalla normativa vigente.	deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e
g) ogni altra entrata, compatibile con le finalità sociali	finanziario dell'associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla
dell'associazionismo di promozione sociale, che contribuisca al	normativa stessa.
reperimento dei fondi necessari al raggiungimento degli scopi	16.5 Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso, devono
istituzionali, nel rispetto dei limiti e delle condizioni imposte dalla	essere affissi presso la sede sociale.
normativa vigente;	16.6 Ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi dell'art. 14 del
h) attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore (purché lo	decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Associazione redige, deposita
Statuto lo consenta e siano secondarie e strumentali);	presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblica nel proprio sito
15.4 Tutte le entrate ed i proventi dell'attività della Pro Loco sono utilizzati	internet il bilancio sociale. Quest'ultimo è predisposto dal Consiglio Direttivo
e spesi per il raggiungimento delle finalità della stessa e non possono essere	e viene approvato dall'assemblea entro quattro mesi dalla chiusura
divisi e/o distribuiti (neppure in modo indiretto) ai Soci.	dell'esercizio cui si riferisce.
24	25

	ART. 17		del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del decreto legislativo n.
	Libri sociali		117/2017 e successive modificazioni, tramite il proprio legale rappresentante
	17.1 L'Associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dalla		o il legale rappresentante della rete associativa UNPLI – APS cui aderisce,
	normativa vigente:		fornendo le informazioni di cui all'articolo 48 dello stesso decreto nonché del
	- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;		D.M. n. 106/2020 e successive modificazioni e integrazioni. Iscrive inoltre nel
	- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non		Registro Unico tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini
	occasionale;		previsti dalla normativa vigente.
	- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui		18.2 Una volta iscritta, l'Associazione indica obbligatoriamente negli atti,
	devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura		nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi
	del Consiglio Direttivo;		dell'iscrizione.
	- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo,		ART. 19
	tenuto a cura dello stesso organo;		Volontari
	- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo,		19.1 I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il
	tenuto a cura dello stesso organo;		tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune,
	- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi		mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
	associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.		19.2 La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e
	17.2 Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali hanno		gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di
	diritto, previa domanda scritta al Presidente, di esaminare i libri sociali, presso		solidarietà.
	la sede legale dell'ente, entro 60 giorni dalla data della richiesta formulata, nei		19.3 L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo,
	giorni e negli orari stabiliti dal Presidente.		neppure dai beneficiari.
	ART.18		19.4 Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le
	Iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore		spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro
	18.1 Al fine di assumere la qualifica di associazione di promozione sociale,		limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio
	l'Associazione si iscrive nella relativa sezione del Registro Unico Nazionale		Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese
	26		27

sostenute dai volontari possono essere rimborsate con le modalità e nei limiti previsti dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.	vigenti e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni del Terzo settore aventi analoghe finalità e preferibilmente operante nello stesso Comune, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.
19.5 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.	21.2 L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.
19.6 L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.	
ART. 20	ART. 22
Lavoratori	Disposizioni transitorie
20.1 L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.	22.1 L'efficacia dell'inserimento nella denominazione dell'Associazione dell'acronimo "APS", nonché l'utilizzo negli atti e nella corrispondenza e in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico delle indicazioni di "APS", "associazione di promozione sociale", sono sospensivamente condizionati all'iscrizione dell'Associazione nella relativa sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore
20.2 In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati	
ART. 21	ART. 23
Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo	Rinvio
21.1 In caso di cessazione, estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 o di altro organo competente ai sensi delle disposizioni	23.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni e dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia e, in quanto compatibili, dal Codice civile.



Spunta...
Regione...
D.N. 51
Esati € 200,80
Firma ex delega del Direttore Provinciale
Gen. / C. / C.